



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

ORDINANZA n. 13/2020

PROROGA ORDINANZE N. 8 DEL 13 MARZO 2020 "TEMPORANEA CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI", N. 9 DEL 13 MARZO 2020 "SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE" E N. 10 DEL 19 MARZO 2020 "TEMPORANEA CHIUSURA PARCHI GIOCHI COMUNALI"

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTO il decreto della Regione Piemonte n.34 del 21 marzo 2020, recante "Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno 22 marzo 2020, recante "Covid-19, nuova ordinanza su spostamenti";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020;

VISTE le precedenti ordinanze sindacali n.8 del 13 marzo 2020 "Temporanea chiusura dei cimiteri comunali", n.9 del 13 marzo 2020 "Sospensione dello svolgimento del mercato settimanale", n.10 del 19 marzo 2020 "Temporanea chiusura parchi giochi comunali";

VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 12 "Proroga ordinanze n. 8 del 13 marzo 2020 "temporanea chiusura dei cimiteri comunali", n. 9 del 13 marzo 2020 "sospensione dello svolgimento del mercato settimanale" e n. 10 del 19 marzo 2020 "temporanea chiusura parchi giochi comunali";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

PRESO ATTO che il comma 2 dell'art. 1 del DPCM del 9/3/2020 **vieta fino al 13/4/2020 ogni forma di assembramento di persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;**

RITENUTO che per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 si rende opportuno prorogare le ordinanze sindacali n.8 del 13 marzo 2020 "Temporanea chiusura dei cimiteri comunali", n.9 del 13 marzo 2020 "Sospensione dello svolgimento del mercato settimanale" e n.10 del 19 marzo 2020 "Temporanea chiusura parchi giochi comunali", fino alla data del 13 aprile 2020;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

la proroga delle ordinanze sindacali n. 8 del 13 marzo 2020 "Temporanea chiusura dei cimiteri comunali", n. 9 del 13 marzo 2020 "Sospensione dello svolgimento del mercato settimanale" e n. 10 del 19 marzo 2020 "Temporanea chiusura parchi giochi comunali" fino al 13/04/2020.

INVITA, ALTRESI'

Tutti i cittadini al rispetto delle prescrizioni imperative di cui al combinato disposto del D.P.C.M. 08 marzo 2020, del D.P.C.M. 09 marzo 2020, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.R.P. n.34 del 21 marzo 2020, l'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno 22 marzo 2020, del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e del D.P.C.M. 01 aprile 2020;

RICORDA

Che è ritenuta essenziale la collaborazione di tutti i cittadini con un assoluto rispetto di norme e prescrizioni obbligatorie ai fini del contenimento dell'epidemia e del corretto funzionamento dei servizi pubblici essenziali;

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo pretorio del Comune, venga pubblicata sul sito del Comune di Venasca;

La presente è trasmessa:

- alla Prefettura UTG di Cuneo;
- al Servizio di Polizia Locale;
- alla locale Stazione dei Carabinieri.

COMUNICA

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Regione Piemonte entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

La Polizia Locale e le altre forze di polizia e pubblica sicurezza, sono incaricate, per la parte di rispettiva competenza, della verifica e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 03/04/2020



IL SINDACO
Silvano Dovetta